

ItaliaOggi

Numero **164**, pag. **36** del **12/7/2007**

Autore: **di Ignazio Marino**

Associazioni, riconoscimento Ue

*ItaliaOggi anticipa la bozza di decreto legislativo che recepirà a breve la direttiva qualifiche
Nelle piattaforme europee anche i professionisti senza albo*

Per le professioni non regolamentate passa il treno della direttiva qualifiche. Il tanto sofferto riconoscimento su cui associazioni e ordini non sono mai riusciti a trovare un accordo, infatti, trova spazio nella bozza di decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sul mutuo riconoscimento dei titoli professionali (la n. 2005/36/Ce). Lo schema di dlgs è in questi giorni al centro di un confronto tra ministero della giustizia in quanto autorità vigilante e professionisti. E dovrebbe essere pronto prima della pausa estiva. L'ultima versione del provvedimento, che ItaliaOggi è in grado di anticipare, infatti, prevede, in alternativa al macchinoso sistema di riconoscimento dei titoli, la possibilità di creare delle piattaforme comuni tra paesi al fine di definire su base europea il profilo delle singole professioni. Lo scopo è quello di colmare le differenze. È a questo processo che le associazioni non regolamentate per conto dei professionisti non iscritti ad alcun ordine o collegio possono partecipare. Si detta così una disciplina per le associazioni, che fino a oggi non c'è mai stata.

Il riconoscimento. Il decreto di recepimento disciplina, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, il riconoscimento delle qualifiche già acquisite in uno o più stati membri dell'Unione europea. Il professionista straniero potrà venire in Italia in regime di libera prestazione di servizi oppure per prestazioni occasionali e temporanee. In quest'ultimo caso la condizione che si esige è quella di aver maturato due anni di esperienza nel paese di origine nel corso degli ultimi dieci anni. Il carattere «temporaneo e occasionale» è valutato caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della sua durata e frequenza. Il professionista che si reca per la prima volta in un altro stato membro è tenuto a informare in anticipo le autorità competenti e fornire apposita documentazione. Nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, all'atto della prima prestazione si dovrà fare una verifica preliminare finalizzata a evitare danni gravi al destinatario dei servizi. Nel caso di differenze sostanziali si potrà colmare il gap formativo con apposita prova attitudinale successiva alla prima.

Le piattaforme. Il dlgs dà la possibilità agli stati membri di creare delle piattaforme comuni in grado di colmare le differenze sostanziali individuate tra i requisiti in materia di formazione esistenti per una determinata professione. Differenze che sono individuate tramite il confronto tra la durata e i contenuti della formazione in almeno due terzi degli stati membri. Tali piattaforme saranno poi sottoposte alla Commissione europea. Che, dopo aver consultato i diversi stati, approva il provvedimento sulla base di apposita procedura. La partecipazione alle piattaforme spetta, in caso di professione regolamentata, agli ordini o ai collegi. Oppure alle associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale. In caso di professioni non regolamentate nell'ordinamento

nazionale, ed è qui la vera novità, partecipano le associazioni rappresentative. Ai fini di tale previsione presso il ministero della giustizia è istituito l'elenco delle associazioni dei professionisti non regolamentate e delle associazioni delle professioni per le quali non siano costituiti ordini e collegi.

I requisiti per l'iscrizione al registro. La bozza del dlgs va nel dettaglio del riconoscimento. E spiega che l'iscrizione nell'apposito elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con apposito decreto del ministero della giustizia da emanare entro 60 giorni, di precisi requisiti. Per prima cosa l'associazione dovrà dimostrare, tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'avvenuta costituzione da almeno quattro anni e il possesso di uno statuto che sancisce un ordinamento su base democratica e senza scopo di lucro. Secondo, si dovrà comprovare un'ampia diffusione su base territoriale e la tenuta di un elenco di iscritti. Terzo, il riconoscimento è subordinato alla verifica che i rappresentanti legali dell'associazione non abbiano subito condanne penali.

La bozza del dlgs è disponibile su www.italiaoggi.it.

riproduzione riservata